



Direzione Aeroportuale
Venezia - Ronchi del Legionari

Venezia, 17 maggio 2005
Prot. n. 2102/0.24

Al
Sig. Direttore Centrale
Regolazione Aeroporti
Ing. Alessandro Cardi Roma

e, p.c.
Prefettura di Venezia

Enac:
Operazioni Venezia
Operazioni Roma
Sig. Direttore Generale

Oggetto: Servizio antincendio negli aeroporti non richiesti di certificazione

Seguito conversazione telefonica in data 16 maggio 2005

Premesso che:

- a) il **Regolamento per la Navigazione Aerea** intende, per "aeroporto", ogni località sia terrestre che acquea destinata - anche in via temporanea - alla partenza,, all'approdo ed allo stazionamento degli aeromobili.
Quando sia solo destinata per permettervi l'approdo e la partenza degli aeromobili che, durante la navigazione, fossero obbligati ad una forzata discesa chiamasi, invece, campo di fortuna.
Agli effetti del presente Regolamento sono considerati aeroporti anche gli aeroscali per l'atterrimento dei dirigibili e gli idroscafi per l'ammarramento degli idrovolanti. (Titolo II, Servizio degli Aeroporti, Capo I, Norme Generali, comma 6);
- b) il **Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti** -che prescrive i requisiti, in materia di sicurezza delle operazioni, per l'emissione ed il mantenimento della certificazione degli aeroporti- conceme attività di trasporto pubblico effettuate con velivoli di massa massima al decollo superiore a 5.700 Kg o con 10 o più posti passeggeri;
- c) il **Regolamento per le Aviosuperfici** -di cui al D.M. 08/08/2003 che stabilisce le norme di attuazione della L. 518/68, concemente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio- ne vincola l'impiego esclusivamente per voli non di linea, effettuati con velivoli di massa massima al decollo non superiore a 5.700 Kg e numero di posti passeggeri non superiori a 9;

Aeroporto "Marco Polo"
Viale Galileo Galilei, 30/1
30030 Venezia Tessera
c.f. 97158180584

tel. +39 041 2605706/1/4
fax +39 041 2605711
aero.venezia@enac.rupa.it
www.enac-italia.it



ne discende che l'insieme intersezione di questi due ultimi Regolamenti è costituito da aeroporti in cui:


- la massa massima al decollo del velivolo impiegato è inferiore a 5.700 kg;
- la capacità massima del medesimo velivolo è pari o inferiore a 9 posti pax;
- la certificazione di aeroporto non è richiesta.

Pertanto, per gli aeroporti, per cui non è richiesta la certificazione – in cui, cioè, operano velivoli di massa massima al decollo inferiore ai 5.700 kg e con numero di posti pax minori o pari a 9 – valgono – per equivalenza – le norme operative antincendio che già regolamentano le aviosuperfici: pure esse, peraltro, aeroporti secondo la definizione di Regolamento originario sopra ricordato.

Diversamente – sempre per il principio dell'equivalenza – si deve portare senza meno le aviosuperfici a specifica di aeroporto certificato. Ma ciò, essendo palesemente non conforme ai corrispondenti Regolamenti in vigore, conferma, per contrario, l'equivalenza sopra dimostrata.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro.

Valerio Bonato Direttore



BON/ra/ae

Per estensione di copia:

- AOPA Triveneto (Dott. Eugenio Pozzo)
- Nicelli SpA Lido.
- Aeroporto Duca d'Aosta SpA Gorizia



Il Direttore Centrale
Regolazione Aeroporti

Roma, **17 GIU. 2005**
L 2311
Prot. 05 - _____ /CAP

Al Direttore dell'Aeroporto di Venezia
Ing. Valerio Bonato
e, p.c.:
Alla Direzione Centrale Operazioni
Ing. Benedetto Marasà

Oggetto: Servizio antincendio negli aeroporti utilizzati dall'aviazione generale.

Con riferimento a quanto richiesto nel foglio 2102/0.24 del 17.5.2005 si fa presente che gli aeroporti oggetto di certificazione secondo i requisiti del Regolamento ENAC devono essere dotati di servizio antincendio come previsto nella disciplina emanata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in coerenza con le prescrizioni dell'Annesso 14 ICAO, oggetto di recepimento del Regolamento per l'esercizio e la costruzione degli aeroporti.

Si rammenta che tale Annesso, e di conseguenza il Regolamento ENAC citato, è applicabile agli aeroporti ove si svolge trasporto commerciale.

In coerenza con il quadro normativo di riferimento sopra delineato, l'Emendamento 3 recentemente approvato dall'ENAC ha ritenuto adeguato estendere agli aeroporti cosiddetti minori, ovvero ove si svolge attività non commerciale, i soli requisiti di costruzione (infrastrutture e impianti) ritenendo non adeguati i requisiti legati alle operazioni.

Nello specifico si ritiene che le esigenze legate al tipo di assistenza antincendio necessario al funzionamento operativo di tali aeroporti siano ad oggi ben rappresentati da quanto elaborato per le aviosuperfici. Tale posizione è peraltro in piena armonia con il tipo di attività che è possibile svolgere sia sulle aviosuperfici che sugli aeroporti in parola, come correttamente segnalato nel foglio 2102 del 17/5/05.

Non va infine dimenticato che gli standard utilizzati per la costruzione degli aeroporti rappresentano ad oggi il livello più elevato ai fini della tutela delle operazioni di volo sugli aeroporti.

Cordiali saluti.

Alessandro Cardì

Via di Villa Ricotti, 42
00161 Roma
centr. +39 06 44185601
c.f. 97158180584

DIREZIONE CIRCOSCRIZIONALE
AEROPORTUALE DI VENEZIA

Arrivato il: 20 GIU 2005
N° di Prot. 2477
C. 0.24

tel. +39 06 44185600
fax +39 06 44185601
regolazione.aeroporti@enac.rupa.it
www.enac-italia.it